

**Accordo
fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia
concernente un credito di 10,8 milioni di franchi svizzeri
alla Turchia**

Conchiuso il 2 luglio 1970
Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 1970
(Stato 1° settembre 1970)

*Il Governo svizzero
e
il Governo Turco,*

visto la decisione del Governo Turco di sviluppare in modo stabile ed equilibrato la propria economia mediante l'applicazione del piano quinquennale turco per il periodo dal 1968 al 1972,

fondandosi sull'azione multilaterale del Consorzio per la Turchia del OCSE, di cui le parti contraenti sono membri, intesa ad agevolare finanziariamente l'esecuzione del programma precitato, e

animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione e le relazioni economiche fra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Confederazione Svizzera, subito dopo l'entrata in vigore del presente accordo e alle condizioni in esso definite, stanziava alla Repubblica di Turchia un credito di 10,8 milioni di franchi svizzeri (dieci milioni e ottocentomila franchi).

Art. 2

Il credito, che deve contribuire al finanziamento del piano quinquennale turco, è destinato al pagamento di forniture di beni d'investimento svizzeri, il cui ammortamento economico è di lunga scadenza, e di prestazioni di servizi svizzeri di natura analoga attinenti ai progetti previsti nel piano di cui si tratta.

Art. 3

¹ Le autorità svizzere e quelle turche designano ogni volta e di comune intesa i beni d'investimento svizzeri e le prestazioni di servizi svizzere il cui pagamento è attuato secondo le disposizioni del presente accordo.

RU 1970 1027

¹ Dal testo originale francese.

² La designazione implica il rilascio, anticipato o successivo, di tutte le autorizzazioni richieste per la buona esecuzione di ciascun affare.

Art. 4

¹ Il pagamento dei beni d'investimento e delle prestazioni di servizi svizzere di cui all'articolo 3 è attuato integralmente nel quadro della somma menzionata all'articolo 1.

² I pagamenti sono fatti ai creditori svizzeri alle scadenze previste nei contratti privati.

Art. 5

Il controvalore delle forniture e prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 è pagato ai creditori svizzeri secondo l'articolo 4, sul fondamento di ordini di pagamento della «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, Ankara» (Banca centrale della Repubblica di Turchia) debitamente vistati dalle autorità svizzere competenti.

Art. 6

¹ Il Governo Turco si obbliga di pagare un interesse annuo del 3% (tre per cento) sul credito della Confederazione Svizzera, nella misura del suo impiego.

² Gli interessi scadono il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, la prima volta alla fine del semestre durante il quale è stato fatto il primo pagamento da parte della Confederazione Svizzera.

Art. 7

¹ Il Governo Turco, che è debitore del credito della Confederazione Svizzera, indipendentemente dal pagamento dei debiti da parte dei debitori turchi, si obbliga a rimborsare il credito in 36 versamenti semestrali uguali, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 1976.

² Al Governo Turco è riservata facoltà di rimborsare prima della scadenza, integralmente o parzialmente, il proprio debito verso la Confederazione Svizzera.

Art. 8

I pagamenti degli interessi e degli ammortamenti avviene, indipendentemente da qualsiasi eventuale accordo disciplinante i pagamenti fra i due paesi, in franchi svizzeri, presso la Banca nazionale svizzera, per il conto della Confederazione Svizzera.

Art. 9

I contratti concernenti forniture e prestazioni di servizi, giusta l'articolo 3, per essere posti al beneficio del credito aperto in virtù del presente accordo devono essere conclusi definitivamente entro il 31 dicembre 1971. Tale termine può essere prorogato di comune intesa a condizioni da convenire.

Art. 10

Il presente accordo entra in vigore a contare dalla notificazione della sua approvazione da parte dei due Governi.

Fatto ad Ankara, in due esemplari, il 2 luglio 1970.

(Si omettono le firme)

